

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVERNE D'ARBIA

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. L'Associazione di volontariato PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVERNE D'ARBIA, è costituita con atto notarile del 18 maggio 1974, registrato a Siena, il 28 maggio 1974, al n. 1168 volume 158. L'Associazione è iscritta al registro regionale del volontariato con Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 884 del 19/09/1994. Con Decreto della Giunta Regionale Toscana n° 1239 del 27/03/2009, l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento ai fini dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, a cui è stata iscritta al n° 656 in data 03/04/2009. L'Associazione ha sede nel comune di Siena ed estende la sua attività su tutto il territorio della Provincia di Siena, essa potrà trasferirsi altrove o istituire uffici, rappresentanze o sezioni in altre località. La durata dell' Associazione è illimitata.
- Art. 2. L'Associazione è aconfessionale, apartitica, non ha fini politici o di lucro, ha carattere umanitario e di volontariato per scopi di solidarietà, fonda la propria struttura organizzativa sui principi della democrazia ed è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita, allo sviluppo e al miglioramento della collettività.
- Art. 3. L'Associazione di volontariato PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVERNE D'ARBIA è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 266/91, del Decreto Legge 460/97, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Art. 4. L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà. Inoltre l'Associazione collabora con soggetti ed Enti pubblici per la realizzazione di finalità sociali, culturali e di solidarietà.
- Art. 5. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Associazione, esso costituisce l'atto normativo fondamentale che disciplina l'Associazione e il suo funzionamento dettando le regole di comportamento nelle attività della stessa.
- Art. 6. È facoltà dell'Associazione adottare un regolamento generale e/o più regolamenti specifici, da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea, per disciplinare, nel rispetto dello Statuto stesso, ulteriori aspetti relativi all'Associazione e alle sue attività.
- Art. 7. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri del codice civile.
- Art. 8. Qualsiasi Carica Sociale, con esclusione di quella di revisore dei conti se incaricata persona estranea all'Associazione, viene assolta dagli eletti in forma gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da essi sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione e comunque entro i limiti eventualmente stabiliti dagli Organi Sociali.
- Art. 9. I dipendenti dell'Associazione o di altro soggetto, ente, istituzione o persona giuridica in genere, cui la stessa aderisce o con cui intrattiene rapporti convenzionali, contrattuali, o di qualsiasi altro genere e

natura, ovvero i Soci con cui sussistano o vengano ad instaurarsi rapporti professionali o interessi privati di qualsiasi genere e natura, non possono ricoprire alcuna carica elettiva.

Art. 10. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

## **TITOLO II FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 11. L'Associazione di volontariato PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVERNE D'ARBIA, persegue il fine della costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri.

Art. 12. Le finalità dell'Associazione di volontariato sono:

- a) promuovere lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
- b) promuovere e organizzare il trasporto sociale, sanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- c) promuovere e organizzare la raccolta del sangue e degli organi;
- d) promuovere e organizzare iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) promuovere e organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) promuovere e organizzare iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) promuovere e organizzare aiuti alle famiglie colpite da lutto o in stato anche temporaneo di disagio.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:

- h) promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- i) organizzare forme di intervento istituite di servizi conseguenti al punto precedente punto h);
- j) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- k) promuovere e organizzare azioni a sostegno dei diritti dell'infanzia, dei giovani, delle adozioni internazionali e la cooperazione internazionale;
- l) organizzare servizi di guardia medica, diagnostica e specialistica ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche ed altri soggetti privati;
- m) organizzare servizi sociali, sociosanitari e assistenziali anche domiciliari, per il sostegno agli anziani, agli handicappati e comunque di tutti quei cittadini che si trovino in condizioni anche temporanee di difficoltà o disagio;
- n) organizzare il servizio di onoranze e trasporto funebre completo a servizio della collettività, che rappresenti in ogni forma possibile l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto;
- o) organizzare servizi di mutualità e qualsiasi altra attività direttamente connessa alle finalità statutarie;
- p) svolgere attività divulgativa e di informazione riguardante la propria vita sociale o della collettività, anche attraverso la pubblicazione di un proprio periodico.

### **TITOLO III I SOCI**

- Art. 13. Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci tutte le persone che aderendo all'Associazione ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà. Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio a fini economici attività che anno le stesse caratteristiche di quelle svolte dall'Associazione. Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio. Non sono ammesse adesioni che rivestano caratteri limitativi. La qualità di Socio non è trasmissibile.
- Art. 14. I Soci partecipano alla vita dell'Associazione nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto, ovvero dai regolamenti da esso derivanti, possono esercitare i diritti sociali a condizione che abbiano adempiuto al versamento della quota sociale e dei contributi straordinari eventualmente disposti.  
Assunta la precedente condizione, gli stessi, purché maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel registro dei Soci, hanno diritto di voto per l'assunzione delle delibere di Assemblea e nei limiti previsti dal precedente Art. 9 hanno diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della composizione degli Organi Statutari.  
Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, come chiedere la convocazione dell'Assemblea e/o formulare proposte agli Organi Dirigenti nell'ambito dei fini e dei programmi dell'Associazione.  
Gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione, ai sensi di legge e comunque entro i limiti eventualmente stabiliti dagli Organi Social.
- Art. 15. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- Art. 16. I Soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti, devono inoltre comunicare tempestivamente all'Associazione gli eventuali cambiamenti di domicilio. Ogni Socio è inoltre obbligato:
- a) ad attenersi alle finalità e a tutte le norme statutarie e ai regolamentari, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, che vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti;
  - b) a non compiere atti che in qualsiasi modo, ancorché involontario, possano arrecare danno agli interessi o essere disonorevoli per l'immagine ed il buon nome dell'Associazione e dei suoi Soci;
  - c) al pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;
  - d) al corretto utilizzo delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall'Associazione;
  - e) a rimborsare all'Associazione le eventuali spese afferenti a servizi o prestazioni da esso richiesti. In caso di inadempienza, il Consiglio potrà adottare tutti i provvedimenti idonei al recupero delle somme dovute dal Socio medesimo o dai suoi aventi causa.
- Art. 17. Il Socio può sempre e in qualsiasi momento recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima di tale termine, altrimenti la sua partecipazione si intende rinnovata per un ulteriore anno.
- Art. 18. Il Socio che contravviene ai doveri statutarie e regolamentari, che tiene una condotta ostativa al buon andamento delle attività dell'Associazione, che arreca danni morali e/o materiali all'Associazione, che non assolve al pagamento della quota sociale e/o dei contributi per oltre un anno, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio, con voto segreto. Il Socio colpito dal

provvedimento di esclusione può ricorrere contro il provvedimento appellandosi al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio.

In misura cautelare il provvedimento di esclusione è comunque esecutivo dalla data di delibera da parte del Consiglio e deve essere comunicato all'interessato.

Art. 19. La qualità di Socio si perde:

- a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per recesso validamente presentato ai sensi del precedente Art. 17;
- c) per ritardato pagamento della quota sociale e/o dei contributi superiore ad un anno, senza necessità che il Consiglio costituisca in mora il Socio inadempiente;
- d) per esclusione;
- e) per decesso.

Art. 20. Il Socio che perde tale qualità per uno dei motivi di cui al precedente Art. 19, perde qualsiasi diritto correlato alla condizione di Socio, non può chiedere la restituzione della quota associativa, né dei contributi versati all'Associazione per partecipare alle sue attività, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Esso è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 21. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 266/91, i Soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **TITOLO IV GLI ORGANI**

Art. 22. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Gli Organi elettivi di cui alle lettere b), d), e), composti a seguito dall'esito della consultazione elettorale del Corpo Sociale, attività per la quale si rimanda al "Regolamento Elettorale per il rinnovo delle Cariche Sociali" approvato dall'Assemblea dei Soci. I membri eletti a ciascuna delle cariche sociali devono accettare l'incarico nella prima riunione di insediamento dell'organo cui partecipano.

#### **L'Assemblea**

Art. 23. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa possono partecipare tutti i Soci, ma è costituita soltanto dai Soci presenti, in proprio o per delega, che sono in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari e che al momento della convocazione risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro dei Soci. In Assemblea possono esercitare il diritto di voto i Soci che possiedono i requisiti di cui al precedente Art. 14. Ogni Socio ha diritto a 1 (uno) solo voto. È diritto e facoltà di ogni Socio delegare un altro Socio, che non faccia parte del Consiglio, a rappresentarlo e a votare in suo nome nell'Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto

anche in calce all'avviso di convocazione e ciascun Socio delegato non può rappresentare più di 1 (uno) Socio delegante.

- Art. 24. L'Assemblea è convocata dal Consiglio mediante avviso da esporre nei locali dell'Associazione e recapitato ai Soci al domicilio da loro eletto a mezzo lettera, ovvero telefax o con qualsiasi altro mezzo informativo a sua disposizione, anche facendo ricorso alle moderne tecnologie. L'avviso di convocazione deve essere diffuso almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nei casi di urgenza motivata, il termine può essere ridotto a 10 (dieci) giorni. L'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della riunione in prima convocazione. Nello stesso avviso deve essere indicata anche la data e l'ora per la seconda convocazione che potrà essere fissata anche nel medesimo giorno, trascorse almeno 12 (dodici) ore dalla prima.
- Art. 25. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza la presidenza è assunta dal Vice Presidente o dal Consigliere in carica più anziano di iscrizione nel registro dei Soci presente alla riunione. Prima dell'apertura, il Presidente dell'Assemblea ne verifica la validità secondo quanto previsto al precedente Art. 24. In apertura dei lavori l'Assemblea nomina il Segretario e, dove occorra, tre scrutatori che presiedano alle operazioni di voto. E' fatto divieto all'Assemblea di deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno comunicato nell'avviso di convocazione.
- Art. 26. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria in funzione dei poteri che è chiamata ad esercitare.

Sono poteri dell'Assemblea ordinaria:

- a) adottare lo Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare e intraprendere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) deliberare sulla revoca degli amministratori;
- d) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;
- e) approvare la relazione del Consiglio;
- f) ratifica l'ammontare delle quote sociali, nonché degli eventuali contributi straordinari e il termine ultimo per il loro versamento, stabiliti dal Consiglio;
- g) approvare o modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- h) adottare il regolamento generale e se previsti quelli di funzionamento dei servizi dell'Associazione o proporre revisione che li uniformi alla natura partecipativa della stessa;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- j) adottare i provvedimenti riguardanti l'esclusione dei Soci, di cui al precedente all'Art. 18;
- k) nominare la commissione elettorale per l'elezione degli Organi Sociali;
- l) deliberare la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente Statuto, su proposta del Consiglio;
- m) deliberare la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione, su proposta del Consiglio.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale per la comunità. In

questo caso il Consiglio può darne avviso pubblico nelle forme che ritiene più idonee. È tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Sono poteri dell'Assemblea straordinaria:

- n) deliberare sulle modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- o) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- p) deliberare sulla nomina del o dei liquidatori.

- Art. 27. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, che per giustificato motivo in via straordinaria possono anche essere approvati entro e non oltre il 30 giugno. È inoltre convocata quando il Consiglio ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto. Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
- Art. 28. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il loro numero.
- Art. 29. L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche all'Atto Costitutivo o allo Statuto è validamente costituita quando interviene 1/20 (un ventesimo) degli aventi diritto, quella convocata per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita quando intervengono i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aventi diritto.
- Art. 30. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone. Qualora non sussistano le condizioni di cui sopra, sono comunque approvate quelle proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei consensi, qualunque sia il numero dei presenti. Le proposte sottoposte a votazione che ottengono la parità dei consensi si intendono respinte.  
I membri del Consiglio non possono votare nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che afferiscono alle loro responsabilità. Non è ammesso il voto per corrispondenza o a mezzo di qualsiasi altra forma non prevista al precedente Art. 23.
- Art. 31. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche all'Atto Costitutivo o allo Statuto, con la maggioranza dei consensi dei presenti aventi diritto, mentre quelle per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, sono approvate con il consenso dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei presenti aventi diritto.
- Art. 32. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.  
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione, ogni Socio ha diritto di consultarlo.

### **Il Consiglio**

- Art. 33. Il Consiglio è composto da 9 (nove) membri, eletti dal corpo sociale, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei propri componenti. I suoi membri sono rieleggibili. Almeno due mesi prima della scadenza del proprio mandato il Consiglio convoca

l'Assemblea che dovrà nominare la commissione elettorale preposta a organizzare e presiedere le operazioni necessarie all'elezione delle nuove Cariche Sociali.

- Art. 34. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta al mese, oppure ogni volta che ne faccia richiesta formale i due terzi dei consiglieri, il Collegio Sindacale o il Collegio dei Probiviri. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della riunione, deve essere diffuso a tutti i componendi il Consiglio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nei casi di urgenza motivata, il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti due terzi dei suoi membri, non è ammessa la presenza per delega. Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.
- Art. 35. Il Consiglio svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative alla gestione dell'Associazione, allo scopo delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge o di questo Statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, le votazioni riguardanti persone devono essere a scrutinio segreto.
- Art. 36. Il subentro nei posti del Consiglio resisi vacanti per qualsiasi motivo, avviene scorrendo in ordine decrescente la graduatoria dei candidati non eletti. A parità di voti ottenuti prevale il Consigliere che vanta il maggiore periodo di iscrizione nel registro dei Soci. Nel caso di esaurimento della graduatoria composta dalla consultazione elettorale di competenza, si procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile. La vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio, comporta la decadenza del medesimo.
- Art. 37. I compiti del Consiglio sono:
- a) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
  - b) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente Art. 26;
  - c) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) delibera l'ammontare delle quote sociali, nonché degli eventuali contributi straordinari, fissando il termine ultimo per il loro versamento;
  - e) deliberare l'ammissione di nuovi Soci;
  - f) deliberare sulle azioni disciplinari e l'esclusione dei Soci di cui al precedente Art. 18;
  - g) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa e al funzionamento dell'Associazione;
  - h) deliberare l'adesione ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
  - i) deliberare la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obiettivi associativi;
  - j) provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti dell'Associazione in società, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta;
  - k) redigere il bilancio finanziario da sottoporsi ogni anno alla approvazione dell'Assemblea;
  - l) provvedere all'assunzione, al licenziamento ed alla determinazione della retribuzione del personale qualora si rendesse necessario ai fini dello svolgimento delle attività dell'Associazione;
  - m) provvedere ad instaurare ed a revocare rapporti di libera professione e a determinarne il compenso con persone idonee qualora si rendessero necessarie ai fini dello svolgimento delle attività dell'Associazione.

- Art. 38. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure a Commissioni consultive o di studio cui possono partecipare anche soggetti esterni qualificati per l'incarico da svolgere, il cui numero di componenti e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.
- Art. 39. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti alla riunione. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione, ogni Socio ha diritto di consultarlo.

### **Il Presidente**

- Art. 40. Il Presidente è eletto dal Consiglio nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione convocata dal Consigliere Anziano, inteso quale Consigliere eletto più anziano di età anagrafica che nell'elezione ha avuto più voti. È coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza, impedimento, dimissioni, ovvero in quelle missioni per le quali venga appositamente delegato dal Presidente.
- Art. 41. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- Art. 42. Il Presidente, per delega del Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione in ogni evidenza, compie e sottoscrive tutti gli atti giuridici e amministrativi che lo impegnano.
- Art. 43. Il presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio e cura l'ordinario svolgimento dei lavori. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e cura che siano custoditi presso la sede, dove possono essere consultati dai Soci. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio e compie i conseguenti atti su mandato conferito dagli stessi.

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

- Art. 44. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non Soci, con l'obbligatorietà che almeno uno sia iscritto all'albo dei Revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgl. n. 88/92
- Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni, i suoi membri sono rieleggibili.
- Nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente che deve essere iscritto all'albo dei Revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgl. n. 88/92.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio e dei suoi membri, di vigilare sulla gestione dei fondi sociali e su quanto altro loro demandato per legge. Almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il conto consuntivo e preventivo annuale prima della sua presentazione all'Assemblea dei Soci e redige una relazione da presentare alla stessa. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei conti, redige un verbale tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione, ogni Socio ha diritto di consultarlo.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, anche per tramite di uno solo dei suoi membri incaricato a rappresentarlo.
- La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra Carica Sociale dell'Associazione.

## **Il Collegio dei Probiviri**

- Art. 45. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri possono essere rieletti.  
Nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione, il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente.  
Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio. Compie opera di mediazione e delibera altresì sulle controversie tra i Soci e il Consiglio e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso.  
Il Collegio decide a maggioranza senza formalità di procedure.  
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.  
Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione, ogni Socio ha diritto di consultarlo.

## **TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE E IL PATRIMONIO**

- Art. 46. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- a) le quote associative e da eventuali contributi versati annualmente dagli associati;
  - b) contributi ed elargizioni a titolo di liberalità pervenuti da enti pubblici e soggetti privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari e legati, purché accettati dal Consiglio;
  - d) sovvenzioni;
  - e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
  - f) beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
  - g) titoli mobiliari pubblici e privati;
  - h) rendite patrimoniali;
  - i) rimborsi e proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
  - j) attività marginali a carattere commerciale;
  - k) in genere da qualsiasi risorsa che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.  
L'Associazione può, in ogni caso, effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'Art. 5, secondo comma, legge 11 agosto 1991 n. 266.
- Art. 47. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.  
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.  
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili rappresentati nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale del bilancio dell'Associazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.
- Art. 48. La quota associativa e gli eventuali contributi straordinari versati annualmente dai Soci, non sono trasmissibili, sono determinati dal Consiglio e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
- Art. 49. I contributi di soggetti terzi all'Associazione, le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio, che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità statutarie.  
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio con relativa delibera di utilizzo, in armonia con le finalità statutarie.

Art. 50. I proventi derivanti da eventuali attività marginali sono contabilizzati secondo le disposizioni di legge vigenti. Il Consiglio delibera sulla utilizzazione degli stessi, nel rispetto delle finalità statutarie.

Art. 51. Eventuali utili o avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve, i fondi e il capitale.

## **TITOLO VI IL BILANCIO**

Art. 52. L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'Associazione di volontariato è annuale.

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio ed è composto dai seguenti documenti:

- a) Rendiconto di Gestione, che comprende tutte le uscite e le entrate relative all'anno di competenza;
- b) Stato Patrimoniale, che contiene tutte le passività e le attività relative all'anno di competenza;
- c) Nota Integrativa, documento informativo accessorio al bilancio in chiusura redatto a cura dell'amministratore.

Art. 53. Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio. Esso contiene tutte le singole voci di uscita e di entrata relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 54. Il bilancio, sia esso consuntivo che preventivo, è controllato dai Sindaci Revisori, che si limitano a guardare la regolarità contabile delle uscite e delle entrate. Eventuali rilievi critici alle uscite o alle entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 55. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese, con la maggioranza dei presenti aventi diritto. È depositato presso la sede dell'Associazione ed è reso disponibile ai Soci almeno dalla data di invio dell'avviso di convocazione della seduta assembleare. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

## **TITOLO VII RAPPORTO CONVENZIONALI**

Art. 56. Eventuali convenzioni tra l'Associazione ed Enti Pubblici o soggetti privati sono deliberate dal Consiglio, unitamente alle modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione deve essere custodita nella sede a cura del Presidente.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione su mandato del Consiglio. Il Consiglio delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

## **TITOLO VIII COLLABORATORI**

Art. 57. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, i cui rapporti sono disciplinati dalla Legge.

#### **TITOLO IX MODIFICHE ALLO STATUTO**

Art. 58. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria su proposta del Presidente, del Consiglio o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto ed in regola con i versamenti dei contributi associativi.

#### **TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 59. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.  
Il patrimonio netto dell'Associazione che resterà alla fine della liquidazione sarà devoluto a scopi di beneficenza, ovvero ad altra Associazione con finalità analoghe, nel rispetto del comma 8 dell'Art. 148 TUIR.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 60. Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle norme di legge vigenti in materia.

# **REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1. In virtù dell'art. 22 dello Statuto, richiamato quanto previsto dagli art. 9 e 14 e quanto altro dallo stesso disposto, il presente regolamento descrive le modalità e le norme cui l'Associazione deve attenersi nell'espletamento delle operazioni necessarie all'elezione delle proprie Cariche Sociali, che devono essere condotte nella massima trasparenza e nel rispetto dei principi democratici e pluralistici che le sono propri.
- Art. 2. Le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali, deve avvenire alla scadenza dei termini di mandato stabiliti dallo Statuto o in caso di decadenza anche di una sola di esse. L'espletamento di tutte le azioni necessarie al loro svolgimento è demandato alla Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine di mandato degli Organi in scadenza, termine entro il quale le stesse si presentano dimissionarie, assunto quale data di inizio della consultazione elettorale.  
Nelle more di insediamento delle nuove Cariche Sociali, quelle in scadenza devono garantire la continuità della vita sociale e amministrativa dell'Associazione.
- Art. 3. L'annuncio dello svolgimento della consultazione per il rinnovo delle Cariche Sociali, deve essere pubblicato mediante avviso da esporre nella sede legale e nelle eventuali sedi distaccate dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima del suo inizio, nonché inoltrato negli stessi termini a tutti i Soci a mezzo lettera, telefax o qualsiasi altro mezzo informativo a sua disposizione, anche facendo ricorso alle moderne tecnologie.

## **TITOLO II LA COMMISSIONE ELETTORALE**

- Art. 4. La Commissione Elettorale è composta da 5 (cinque) membri nominati, nei termini di cui al precedente art. 2, tra quelli proposti all'Assemblea dell'Associazione. Nel caso in cui sia proposto un numero di nominativi superiore a quello necessario alla sua costituzione, l'Assemblea procederà alla votazione a scrutinio segreto e risulteranno nominati i 5 (cinque) Soci che hanno ottenuto il maggior numero di consensi dall'Assemblea. In caso di parità del numero di consensi ottenuti da due o più Soci, è nominato il Socio che vanta il maggior periodo di adesione continuativa all'Associazione. Possono far parte della Commissione solamente i Soci in possesso del diritto di voto. Non possono far parte della Commissione i membri delle Cariche Sociali in scadenza di mandato.
- Art. 5. I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi in nessuna delle liste per il rinnovo delle Cariche Sociali, nemmeno nell'eventualità di dimissioni della stessa avvenute successivamente alla nomina da parte dell'Assemblea.
- Art. 6. La Commissione Elettorale deve presidiare e gestire tutte le attività correlate al regolare svolgimento della consultazione elettorale. Essa è coordinata dal Presidente, scelto al suo interno come primo atto immediatamente successivo alla nomina e di ogni riunione effettuata deve redigere un verbale da depositare agli atti dell'Associazione.

- Art. 7. Allo scopo di facilitare la più ampia partecipazione al voto e garantire a tutti i Soci i diritti statutari di elettorato attivo e passivo, la Commissione Elettorale deve informare su:
- a) lo svolgimento delle elezioni, nei termini di cui al precedente art. 3;
  - b) i requisiti da possedere per l'ammissione della candidatura;
  - c) le modalità e tempi per la presentazione delle candidature;
  - d) la data, ovvero le date se previste più di una, di svolgimento delle elezioni;
  - e) l'ubicazione del seggio elettorale, ovvero dei seggi elettorali, se previsti più di uno;
  - f) la data o le date se previste più di una e gli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali;
  - g) le modalità di voto.

Ha inoltre il compito di:

- h) ricevere le candidature nelle liste dei singoli Organi Sociali;
  - i) nei 4 (quattro) giorni immediatamente successivi la data di scadenza stabilita per la presentazione delle candidature, verificare la compatibilità e l'ammissibilità delle stesse in funzione dei requisiti previsti, dandone comunicazione agli interessati;
  - j) nei 3 (tre) giorni successivi la data di comunicazione agli interessati, verificare l'eventuale regolarizzazione delle candidature giudicate inammissibili per vizi di forma;
  - k) formalizzare le distinte liste dei candidati eleggibili per ciascuna delle Cariche Sociali, da rendere note al Corpo Sociale almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'inizio delle elezioni;
  - l) stabilire il luogo di ubicazione del seggio o dei seggi qualora sia prevista l'apertura contemporanea di più postazioni in sedi diverse;
  - m) nominare il Collegio di Seggio, ovvero i Collegi di Seggio qualora sia prevista l'apertura contemporanea di più seggi in sedi diverse e i relativi presidenti;
  - n) predisporre le schede elettorali e tutto il materiale necessario alle operazioni di voto;
  - o) in caso di apertura contemporanea di più seggi elettorali, predisporre il certificato elettorale da consegnare ai soci unitamente all'avviso di indizione delle elezioni.
  - p) dirimere le controversie interpretative che possono insorgere durante le operazioni propedeutiche alle elezioni.
- Art. 8. La Commissione Elettorale è autorizzata a constatare la disponibilità a candidarsi ad una delle Cariche Sociali da parte dei Soci per i quali riceve segnalazione documentata da parte di almeno 30 (trenta) Soci dell'Associazione. La Commissione Elettorale non può di propria iniziativa proporre o caldeggiare candidature.

### **TITOLO III CANDIDATURE**

- Art. 9. Nel rispetto delle norme e dei limiti stabiliti dallo Statuto dell'Associazione, nonché di quanto previsto al precedente art. 5, tutti i Soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari per l'anno in corso e per quello immediatamente precedente sono candidabili nelle liste per l'elezione delle Cariche Sociali.
- Art. 10. Fermo restando il possesso dei requisiti, ogni Socio dell'Associazione può candidarsi in una lista per l'elezione delle Cariche Sociali. Nella stessa consultazione elettorale non sono ammesse candidature in più di una lista.
- Art. 11. Il Socio che intende presentarsi in una delle liste delle Cariche Sociali, deve formalizzare la propria candidatura alla Commissione Elettorale entro il termine dalla stessa stabilito, utilizzando il modulo

predisposto allo scopo, dove, contestualmente ai dati richiesti, autocertifica il possesso dei requisiti necessari alla candidatura nella lista in cui intende presentarsi.

Art. 12. Il Socio la cui candidatura è giudicata inammissibile per vizi di forma, può regolarizzare la propria posizione entro i 3 (tre) giorni successivi alla data di comunicazione da parte della Commissione Elettorale.

Art. 13. Per la regolare composizione di ciascuna delle liste di candidati, la Commissione Elettorale deve raccogliere almeno il numero minimo di candidature di seguito indicato:

- a) Consiglio, 15 (quindici) candidature;
- b) Collegio dei Revisori dei Conti, 8 (otto) candidature;
- c) Collegio dei Probiviri, 8 (otto) candidature.

Nel caso in cui, al termine di scadenza stabilito per la presentazione delle candidature, anche per una sola lista non sia stato raggiunto il numero minimo indicato, la Commissione Elettorale deve chiedere al Consiglio in scadenza di mandato l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci per relazionare sul suo operato e su quanto allo stato rilevato, in modo che la stessa, nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto, possa deliberare sulle procedure da intentare per giungere al regolare svolgimento delle elezioni degli Organi Sociali.

#### **TITOLO IV MODALITA' DI VOTAZIONE**

Art. 14. Possono esercitare il diritto di voto tutti i Soci che per l'anno in corso e per quello immediatamente precedente, abbiano adempiuto l'obbligo di versamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari. Il Socio che alla data delle elezioni non abbia ancora adempiuto tale obbligo, può regolarizzare la propria posizione con il personale incaricato appositamente presente al seggio, ma sempre e comunque prima di partecipare al voto.

Art. 15. Il Socio impossibilitato ad essere presente al seggio nei giorni o nelle ore stabilite per le votazioni, può partecipare al voto attraverso un Socio da egli delegato. Il Socio delegante deve rilasciare la delega compilando in ogni sua parte il modulo allo scopo predisposto dall'Associazione che gli è consegnato unitamente o posto in calce alla lettera di avviso di indizione delle elezioni sociali. Il modulo per la delega può anche essere richiesto direttamente all'Associazione o scaricato dal portale web della stessa. Ogni Socio dell'Associazione può rappresentate per delega, uno e un solo Socio delegante.

Art. 16. Per esercitare il diritto di voto, ogni Socio deve dimostrare la propria identità esibendo il proprio documento di identità. Ogni Socio delegato per poter rappresentare il Socio delegante deve esibirne la delega in originale e se necessario regolarizzarne la posizione in merito agli obblighi di versamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari. Nel caso in cui per facilitare ai Soci l'accesso al voto, sia prevista l'apertura contemporanea di più seggi elettorali, a garanzia dell'univocità di voto il Socio dovrà consegnare anche il proprio certificato elettorale e quello dell'eventuale Socio delegante che verranno ritirati dal personale presente al seggio.

Art. 17. La scheda elettorale deve essere unica, stampata su carta bianca, graficamente composta in modo tale da rendere chiaramente e inequivocabilmente distinguibile ogni sua parte e dovrà contenere:

- a) la denominazione dell'associazione;
- b) il logo dell'Associazione;
- c) le date in cui si svolge la consultazione elettorale;

d) tre distinte sezioni, una per ciascuna lista di candidati agli Organi Sociali, compilate in ordine alfabetico crescente su base cognome/nome, dove in corrispondenza dei singoli nominativi deve essere presente una casella in cui l'elettore appone l'indicazione di voto.

Art. 18. Le schede elettorali devono essere predisposte in un numero che sia almeno uguale al numero dei Soci effettivi aventi diritto di voto alla data di indizione delle elezioni.

La Commissione Elettorale deve verificare ciascuna scheda stampata, controllando accuratamente che non riporti errori e/o non siano presenti segni o quanto altro possa ricondurre ad una sua eventuale identificazione.

Ogni scheda verificata deve poi essere timbrata con il timbro dell'Associazione e firmata in originale dal Presidente della Commissione elettorale o, in sua assenza, da un membro della Commissione cui il Presidente stesso abbia rilasciato delega scritta documentata agli atti.

Espletate queste operazioni la Commissione deve contare le schede predisposte per il voto e verbalizzare il loro numero totale. Le schede e il verbale devono poi essere riposte a cura del Presidente della Commissione, o del suo delegato, in luogo unicamente ad esso accessibile sino al momento della consegna al Collegio di Seggio immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel caso di apertura contemporanea di più seggi, la Commissione Elettorale deve dividere il numero totale delle schede predisposte per il numero dei seggi disposti. Il quantitativo di schede consegnato ai singoli Collegi di Seggio deve essere accompagnato da documento che ne certifichi l'esatto numero. Eventuali trasferimenti di schede da un seggio ad un altro nel corso delle operazioni di voto deve essere documentato in ambedue i seggi interessati.

La commissione elettorale deve inoltre preparare e controfirmare tante urne quanti sono i seggi insediati per la stessa consultazione.

Art. 19. Ciascun Socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari ai 2/3 (due terzi) del numero dei membri effettivi di ciascuna Carica Sociale, in particolare:

- a) per il Consiglio n° 6 (sei) preferenze, su 9 (nove) membri effettivi;
- b) per il Collegio dei Revisori dei Conti n° 2 (due) preferenze, su 3 (tre) membri effettivi;
- c) per il Collegio dei Probiviri n° 2 (due) preferenze, su 3 (tre) membri effettivi.

L'elettore esprime le proprie preferenze apponendo, nella casella posta in corrispondenza di ciascuno dei nominativi dei candidati da lui scelti, un segno anonimo che non permetta la sua identificazione, ma che rappresenti comunque la sua chiara e univoca intenzione di voto.

Per ogni lista il Socio ha la facoltà di esprimere un numero minore di preferenze rispetto a quello indicato, ma non può esprimerne un numero maggiore. Il voto nella sezione dove si rileva un numero di preferenze minore rispetto a quello massimo indicato, è considerato VALIDO, mentre quello dove se ne rileva un numero maggiore o siano presenti segni non coerenti con i requisiti posti ai fini della validazione del voto, è considerato NULLO.

L'intera scheda è considerata NULLA quando tutte le tre sezioni contengono un numero di preferenze maggiore di quello consentito e/o si rilevano segni o quanto altro non coerente con i requisiti posti ai fini della sua validazione.

Il Socio ha la facoltà di non votare per una o più liste di candidati, in questo caso la sezione che non riporta alcuna espressione di voto è considerata BIANCA.

L'intera scheda è considerata BIANCA quando non compare alcuna indicazione di voto in tutte e tre le sezioni che la compongono.

**TITOLO V**  
**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SEGGI PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE**

- Art. 20. La consultazione elettorale deve iniziare e terminare nella data stabilita dalla Commissione Elettorale. Qualora sia previsto che si svolga in più giornate, queste devono essere immediatamente consecutive. Per tutta la durata della consultazione, il seggio, o i seggi in caso di apertura contemporanea di più postazioni in sedi diverse, deve essere accessibile ai Soci negli orari stabiliti dalla Commissione Elettorale. L'accesso al seggio non è consentito in orari diversi da quelli stabiliti, può comunque votare chi al momento della chiusura vi è già presente in attesa di votare. Nel luogo sede di seggio devono essere esposte le liste dei candidati alle singole Cariche Sociali e deve essere predisposto un numero adeguato di postazioni protette, tali da garantire la segretezza del voto.
- Art. 21. Ogni seggio deve essere presidiato dal Collegio di Seggio, composto di almeno 3 (tre) membri nominati dalla Commissione Elettorale, di cui uno assume la funzione di presidente. Del Collegio di Seggio possono far parte i Soci in possesso del diritto di voto, compresi i membri della Commissione Elettorale. Durante le operazioni di voto, ad ogni seggio devono essere sempre presenti almeno due componenti del Collegio di Seggio.
- Art. 22. Il Collegio di Seggio ha il compito di:
- a) disciplinare gli accessi al seggio;
  - b) fornire delucidazioni utili a rendere chiare le modalità di espressione del voto;
  - c) tenuta della lista dei soci che hanno diritto al voto secondo quanto disposto dallo Statuto e dal presente regolamento.
- Il presidente del Collegio di Seggio è responsabile della predisposizione del seggio elettorale e della custodia di tutto il materiale necessario all'espletamento delle operazioni di voto, urna compresa, che alla chiusura del seggio deve riporre in un luogo esclusivamente ad egli accessibile.
- Art. 23. Nel corso delle operazioni di voto, quando il Socio si presenta al seggio per votare, i componenti del collegio di seggio devono:
- a) procedere al suo riconoscimento come indicato al precedente art. 16;
  - b) verificare che sia presente nella lista degli aventi diritto al voto;
  - c) se aperti contemporaneamente più seggi elettorali ritirare il certificato elettorale;
  - d) spuntare dalla lista degli aventi diritto al voto il nominativo del Socio votante;
  - e) consegnare una scheda e una penna per votare.
- Nel caso in cui il Socio che si presenta al seggio sia portatore di delega, questa deve essere ritirata e devono essere svolte le operazioni di cui ai punti b, c, d, e, relativamente al Socio delegante. Una volta votato, l'elettore deve piegare la scheda, o se delegato le due schede ricevute e depositarla, o depositarle separatamente, all'interno dell'urna presente al seggio.
- Art. 24. Allo scadere del termine stabilito per la chiusura della consultazione elettorale il Collegio di Seggio deve:
- a) sigillare l'urna e ciascun membro del Collegio stesso deve controfirmare il sigillo lungo i bordi di chiusura;
  - b) raccogliere ordinatamente tutto il materiale elettorale presente al seggio presidiato;
  - c) redigere e controfirmare un verbale che deve contenere:
    1. il numero delle schede ricevute dalla Commissione Elettorale al momento di inizio della consultazione prima dell'apertura del seggio;
    2. il numero totale dei Soci che hanno votato al seggio da loro presieduto;
    3. il numero totale dei Soci che hanno votato in proprio;

4. il numero totale dei Soci che hanno votato per delega;
5. il numero delle schede non consegnate per il voto;
6. le note su anomalie e/o problematiche insorte al seggio nel corso delle operazioni di voto.

Tutto quanto deve poi essere tempestivamente trasferito nella sede dell'Associazione e consegnato alla Commissione Elettorale che lo prende in carico dando subito inizio allo scrutinio. Le stesse operazioni devono essere svolte da tutti i Collegi di Seggio degli altri seggi eventualmente insediati nella medesima consultazione elettorale.

## **TITOLO VI**

### **SPOGLIO DELLE SCHEDE VOTATE E RESTITUZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI**

- Art. 25. Alle operazioni di spoglio devono essere presenti tutti i componenti della Commissione Elettorale. L'eventuale giustificata e improrogabile assenza di uno di essi deve essere documentata agli atti. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal membro della Commissione cui lo stesso abbia rilasciato delega scritta documentata agli atti.
- Art. 26. Al termine della consultazione sociale, la Commissione Elettorale prende in carico tutto il materiale consegnato dal Collegio di Seggio, o dai Collegi di Seggio, ne verifica la rispondenza con quanto riportato nel verbale che lo accompagna, verbalizzando a sua volta quanto riscontrato.
- Art. 27. Terminate le operazioni preliminari, la Commissione Elettorale deve iniziare immediatamente le operazioni di scrutinio che è pubblico. Il pubblico che assiste non deve poter accedere al materiale elettorale e alle schede, inoltre non deve interferire o turbare in alcun modo o forma il lavoro della Commissione, in caso contrario il Presidente può interrompere le operazioni e ordinare l'immediato allontanamento di quanti disturbano o ne impediscono il regolare svolgimento.
- Per ogni seggio la Commissione deve procedere all'apertura della relativa urna iniziando lo spoglio delle schede. Secondo i criteri di cui al precedente art. 19, scheda per scheda deve essere:
- a) verificata la validità del voto espresso in ogni singola sezione, altrimenti da dichiarare NULLA, ovvero della validità dell'intera scheda, altrimenti da dichiarare NULLA;
  - b) verificare la presenza di preferenze, dichiarando BIANCA quella sezione dove non è presente alcuna espressione di voto, ovvero dichiarando BIANCA l'intera scheda qualora non sia presente alcuna espressione di voto in nessuna delle sezioni che la compongono;
  - c) rilevata l'espressione di voto in ciascuna sezione delle liste dei candidati.
- Tutti i dati rilevati dalle singole schede devono essere registrati su moduli appositamente predisposti allo scopo di facilitare il conteggio finale delle preferenze attribuite a ciascun candidato di ciascuna lista, delle sezioni di lista bianche, delle schede bianche, delle sezioni di lista nulle e delle schede nulle.
- Al termine dello spoglio delle schede deve essere verificata la rispondenza del numero dei Soci che hanno votato con il numero delle schede votate, dato dalla somma delle schede bianche, nulle, quelle valide e quelle anche solo parzialmente valide.
- Nel caso che per la consultazione elettorale siano stati insediati più seggi, le operazioni di spoglio devono essere portate a termine seggio per seggio, procedendo al successivo solo quando sono state perfezionate le operazioni relative a quello in corso di esecuzione.
- Art. 28. Terminato lo spoglio delle schede di tutti i seggi elettorali insediati e verificato che il raffronto tra i dati totali con la somma dei dati parziali che li compongono, confermi le stesse quantità, la Commissione Elettorale deve redigere un verbale che deve contenere quanto indicato al precedente art. 26 e tutte le note ritenute necessarie a rendere trasparente il processo di scrutinio. Il verbale dovrà inoltre riportare:

- a) il numero totale delle schede predisposte per il voto;
- b) il numero totale delle schede non utilizzate per il voto;
- c) il numero totale delle schede utilizzate per il voto;
- d) il numero totale dei Soci aventi diritto al voto;
- e) il numero totale dei soci che hanno partecipato al voto;
- f) il numero totale dei Soci che hanno partecipato al voto in proprio;
- g) il numero totale dei Soci che hanno partecipato al voto per delega;
- h) il numero totale delle schede interamente VALIDE;
- i) il numero totale delle schede parzialmente VALIDE;
- j) il numero totale delle schede interamente BIANCHE;
- k) il numero totale delle schede interamente NULLE;
- l) per ciascuna Carica Sociale la lista dei candidati ordinata in funzione del numero decrescente di preferenze ottenute da ciascuno, con chiara indicazione dei candidati che risultano eletti, tenendo conto che in caso di parità di preferenze ottenute da due o più candidati, prevale sempre il candidato che vanta il maggiore periodo di iscrizione nel registro dei Soci.

Art. 29. Il verbale della Commissione Elettorale, datato, timbrato con il timbro dell'Associazione e firmato da tutti i suoi componenti, quello del Collegio, o dei Collegi, di Seggio, unitamente a tutto il materiale utilizzato nelle varie fasi della consultazione elettorale, devono essere depositati agli atti dell'Associazione a disposizione dei Soci che volessero visionarli. Tale atto determina la conclusione della consultazione elettorale.

Art. 30. Entro 10 giorni dalla conclusione della consultazione sociale, il Presidente della Commissione Elettorale, o in sua assenza un suo delegato, in riunioni separate per ciascun Organo, deve convocare i candidati eletti. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera, telefax o qualsiasi altro mezzo informativo a sua disposizione, anche facendo ricorso alle moderne tecnologie. Nel corso di ciascuna riunione il Presidente della Commissione Elettorale, o il suo delegato, ufficializza al singolo candidato la sua elezione quale membro dell'Organo in cui si è presentato, invitando il membro anziano, inteso quale membro più anziano di età anagrafica che nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a convocare quanto prima la riunione di insediamento dello stesso, esauendo così il suo mandato e quello dalla Commissione Elettorale.

Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tenuta il giorno 27 Agosto 2015 e come tale è immediatamente esecutivo.

Siena 27 Agosto 2015

Il Presidente  
Girolami Valter

Il Segretario  
Bennati Luciano